

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 05 novembre 2024

## D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 29 ottobre 2024 - n. 16244

**2021IT16RFFR010 - Decreto di rettifica dei decreti n. 119336/2023 e n. 16842/2023 di concessione delle agevolazioni per i progetti con ID 4826731 e ID 4826745 a seguito verifica dimensione d'impresa - Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assesstamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;
  - la ripartizione finanziaria, ai sensi della Decisione C(2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;
- Visti altresì in tema di aiuti di Stato:
- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
  - la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
  - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
  - il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
    - i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
    - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
    - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
  - l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione europea (c.d. aiuti di Stato a finalità regionale);
  - la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
  - la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
  - la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
  - la Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N) con cui la Commissione ha approvato la revisione intermedia della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli orientamenti e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;
  - il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 re-

lativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
  - istituito la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 990.000,00 relativi alla quota IVA;
  - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);
- il decreto 20900 del 29 dicembre 2023 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti - Linea sviluppo aziendale e Linea green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 1° febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti - Linea green» e investimenti - Linea sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea sviluppo Aziendale «e «Investimenti - Linea green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 27 giugno 2024, n. 9743 con cui è stato adottato il primo aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);

Richiamata la convenzione quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

Considerato che:

- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 si è provveduto ad approvare lo schema di accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l'Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;

Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:

- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda € 110.500.000,00 per la dotazione dello strumento finanziario combinato e a liquidare € 33.150.000,00 pari al 30% di € 110.500.000,00;
- il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assetto del bilancio regionale 2023 - 2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di € 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
- la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui

sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di € 18.489.911,00 a valere sul fondo investimenti imprese;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» l'agevolazione è concessa:
  - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
    - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
    - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
  - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
  - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
  - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
  - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
  - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
  - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
  - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 05 novembre 2024

Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

- per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «*Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico*»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
  - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»:
  - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
  - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
  - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
  - ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento;
  - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
    - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
    - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
    - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
    - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826 da parte della Commissione europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto altresì che:

- l'avviso della misura, in ottemperanza alla normativa sugli aiuti di stato e in particolare all'art. 17 del Regolamento

(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (GBER), per il calcolo dell'intensità di aiuti dell'agevolazione prevede che si faccia riferimento alla dimensione dell'impresa calcolata secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

- nella fase di adesione ciascuna impresa compila, come previsto dall'art. C.1 «Presentazione delle domande» comma 6 lett. d) dell'avviso, il modulo per il calcolo della dimensione d'impresa;
- nella fase istruttoria la verifica della dichiarazione rilasciata dall'impresa richiedente sulla dimensione d'impresa è stata effettuata dal soggetto gestore della misura su un campione del 20% delle domande presentate conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia di documentazione amministrativa, nell'ambito dell'istruttoria formale ai sensi dell'art. C.3 «Istruttoria» dell'avviso;
- il decreto n. 9743 del 27 giugno 2024 di aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO - PR FESR 2021/2027) già approvato con il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 prescrive che nella fase istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale
  - «... si collocano anche le verifiche rispetto all'ammissibilità dei progetti previste dai regolamenti per gli aiuti di stato (dimensione di impresa, stato di difficoltà, impresa unica). Relativamente alle verifiche riguardanti dimensione di impresa e impresa unica i controlli devono essere eseguiti anche con riferimento alle casistiche che comprendono i collegamenti tramite persone fisiche attraverso specifici strumenti predisposti per tali finalità. Le verifiche di ammissibilità devono essere effettuate sul 100% delle domande presentate...»
- l'art. D.4 «Ispezioni e controlli» dell'avviso stabilisce che tali verifiche possono essere, in ogni caso, effettuate da Regione Lombardia o da altri soggetti preposti sia durante la realizzazione del Progetto che successivamente alla stessa;

Considerato che, per tutte le domande che non sono state oggetto di campionamento, si è proceduto alle verifiche dei requisiti di ammissibilità relative alla dimensione d'impresa e all'eventuale stato di difficoltà, in esecuzione delle prescrizioni del SIGECO - PR FESR 2021/2027, verificando per ogni singola impresa sia la dimensione d'impresa sia lo stato di difficoltà alla data della concessione;

Dato atto che dalle verifiche sopra menzionate è emersa la conferma della dimensione d'impresa dichiarata in adesione e l'assenza dello stato di difficoltà per tutte le imprese controllate tranne che per le imprese Warmor s.r.l. - ID 4826731 e Fimma s.p.a. - ID 4826745, per le quali l'esito della verifica è stato il seguente:

- verifica dimensione d'impresa: Media
- verifica stato di difficoltà: Non in difficoltà

Dato atto altresì che, in coerenza con la documentazione fornita in fase di adesione dalla quale emerge la dimensione di piccola impresa, la concessione dell'agevolazione è stata effettuata rispettivamente:

- Warmor s.r.l. - ID 4826731: con decreto 28 novembre 2023, n. 119336 come segue:

Totale investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (10% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (2,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del beneficiario Euro
					Aiuto in IRI, conto corrente Garanzia Euro	Creditato in conto capitale Euro	Totale aiuto	
3.000.000,00	2.550.000,00	1.785.000,00	573.750,00	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	127.494,52	450.000,00	577.494,52	-

- Fimma s.p.a. - ID 4826745: con decreto 30 ottobre 2023, n. 16842 come segue:

Totale investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro
					Aiuto in ESL corrispondente al rifico Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale aiuto	
361.311,00	307.114,35	214.980,04	69.100,73	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	7.068,93	54.196,65	61.265,58	-

Considerato che nel caso di progetti presentati con il regime di aiuto Art. 17 GBER:

- il comma 3 dell'art. B.1.c «Regime di aiuto» dell'avviso prevede una intensità massima di aiuto per le piccole imprese del 20% e per le medie del 10%;
- il comma 7 dell'art. B.1.b «Entità e forma dell'agevolazione» dell'avviso prevede un contributo massimo concedibile per le piccole imprese del 15% e per le medie del 5%;

Rilevato pertanto, sulla base dell'esito della verifica della dimensione d'impresa e di quanto previsto dagli articoli dell'avviso sopra citati, che si rende necessario procedere alla rettifica degli importi della concessione riferiti alle imprese sopra citate prevedendo un contributo pari al 5% dell'investimento con un conseguente aumento delle risorse a carico del beneficiario fermo restando gli importi degli investimenti ammessi come di seguito indicato:

- Warmor s.r.l. - ID 4826731

Totale investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro
					Aiuto in ESL corrispondente al rifico Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale aiuto	
3.000.000,00	2.550.000,00	1.785.000,00	573.750,00	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	127.494,52	150.000,00	277.494,52	300.000,00

- Fimma s.p.a. - ID 4826745

Totale investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro
					Aiuto in ESL corrispondente al rifico Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale aiuto	
361.311,00	307.114,35	214.980,04	69.100,73	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	7.068,93	18.065,55	25.134,48	36.131,10

Dato atto che, con nota prot. n. O1.2024.00118842 del 4 ottobre 2024 all'impresa Warmor s.r.l. e con nota n. O1.2024.00118843 del 4 ottobre 2024 all'impresa Fimma s.p.a. è stato comunicato l'esito delle verifiche di ammissibilità relative alla dimensione d'impresa e allo stato di difficoltà con gli aggiornamenti degli importi come sopra descritto dando loro 15 gg di tempo per presentare eventuali osservazioni;

Dato atto che le comunicazioni inviate alle due imprese sono state entrambe consegnate in data 4 ottobre 2024 e dalle imprese sopra menzionate non sono pervenute osservazioni al protocollo regionale;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Visto l'art. 9, commi 6 e 7 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che il soggetto concedente successivamente alla registrazione dell'aiuto è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica eventuali «variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso» a seguito delle quali il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione.

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la misura attuativa con CAR 26488 e ID Bando 89854;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro nazionale aiuti, come da codice COVAR riportato negli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli allegati A «Rettifica della concessione a Warmor s.r.l.» e B «Rettifica della concessione a Fimma s.p.a.» - parti integranti e sostanziali del presente provvedimento contenente gli importi della concessione a favore delle due imprese aggiornati in base alla dimensione d'impresa corretta.

Ritenuto di:

- prendere atto dell'esito delle verifiche in merito alla dimensione delle imprese effettuate secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. come di seguito indicato:
  - per l'impresa Warmor s.r.l. - progetto ID 4826731 - la dimensione d'impresa è Media;
  - per l'impresa Fimma s.p.a. - progetto ID 4826745 - la dimensione d'impresa è Media;
- rettificare il decreto 119336 del 28 novembre 2023 relativamente agli importi riguardanti la concessione per l'impresa Warmor s.r.l. e il decreto n. 16842 del 30 ottobre 2023 relativamente agli importi riguardanti la concessione per l'impresa Fimma s.p.a. come indicato negli allegati A e B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- confermare tutto quanto indicato nei decreti n. 119336 del 28 novembre 2023 e n. 16842 del 30 ottobre 2023 non espressamente modificato con il presente atto;

Vista la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto 13298 del 10 settembre 2024 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato con i decreti 119336/2023 e 16842/2023 ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni» e la legge di bilancio dell'esercizio 2024;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto dell'esito delle verifiche in merito alla dimensione delle imprese effettuate secondo i parametri riportati

## Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 05 novembre 2024

nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. come di seguito indicato:

- per l'impresa Warmor s.r.l. - progetto ID 4826731 - la dimensione d'impresa è Media;
- per l'impresa Fimma s.p.a. - progetto ID 4826745 - la dimensione d'impresa è Media.

2. Di rettificare il decreto 119336 del 28 novembre 2023 relativamente agli importi riguardanti la concessione per l'impresa Warmor s.r.l. e il decreto n. 16842 del 30 ottobre 2023 relativamente agli importi riguardanti la concessione per l'impresa Fimma s.p.a. come indicato negli allegati A e B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di confermare tutto quanto indicato nei decreti 119336 del 28 novembre 2023 e n. 16842 del 30 ottobre 2023 non espressamente modificato con il presente atto.

4. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato con i suddetti decreti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>).

6. Di trasmettere il presente provvedimento alle imprese interessate, al soggetto finanziatore e a Finlombarda, per gli adempimenti di competenza.

La dirigente  
Maria Carla Ambrosini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale

## Allegato A "Rettificazione della concessione a WARMOR S.R.L."

Decreto di concessione	Data	ID progetto	Denominazione	CF	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (10% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	Antimafia		COR
												Aluto in ESL corrispondente al ritegno Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto		Prot. richiesta	Data nulla osta	
119336	28/11/2023	4826731	WARMOR S.R.L.	00710370164	Albino	BG	3.000.000,00	2.550.000,00	1.785.000,00	573.750,00	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	127.494,52	450.000,00	577.494,52	-			16302325
Importi aggiornati con il presente provvedimento a seguito della rettifica della dimensione d'impresa da PICCOLA a MEDIA							3.000.000,00	2.550.000,00	1.785.000,00	573.750,00	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	127.494,52	150.000,00	277.494,52	300.000,00		COVAR	1378812

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 05 novembre 2024

**Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale**  
**Allegato B "Rettifica della concessione a FIMMA SPA"**

Decreto di concessione	Data	ID progetto	Denominazione	CF	Comune Sede Operativa	Provincia	Totale investimento autorizzato Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (75% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Attività			COR
												Aiuto in S&I cumulato al bilancio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto	Altre risorse del Beneficiario Euro	Pos. richiesta	Data nulla tale	
16842	30/10/2023	4826745	FIMMA S.P.A.	00231670134	Ornago	LC	361.311,00	307.114,35	214.989,04	69.100,73	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	7.068,93	54.196,85	61.265,98	-			10133663
Importi aggiornati con il presente provvedimento a seguito della rettifica della dimensione d'impresa da PICCOLA a MEDIA							361.311,00	307.114,35	214.989,04	69.100,73	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	7.068,93	18.955,55	25.134,48	36.131,10		COVAR	1379917